



## **COMUNE DI FORLÌ DISCIPLINARE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA A VALENZA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ED ESTIVO E DELLE ATTIVITA' DI AUSILIARIATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI**

**Codice CIG 7734055815**

**VALORE DELL'APPALTO: € 4.556.931,68**

**DATA E ORA DELLA GARA**

**21 FEBBRAIO 2019 - ore 10,00**

**presso la sede comunale - sala Calamandrei**

**TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**20 febbraio 2019 ore 13,00**

### **1. PREMESSE**

In esecuzione degli indirizzi posti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11/2018, con determinazione dirigenziale n.2468 del 31.10.2018 il Comune di Forlì ha stabilito di affidare il servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo e delle attività di ausiliariato nelle scuole dell'infanzia comunali mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Forlì.

La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia Zanobi, dirigente del Servizio Scuola e Sport; il Responsabile della procedura di affidamento è l'avv. Michele Pini, dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale. Il RVR è il dr. Roberto Silvano Turoni, funzionario del Servizio contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale.

### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

#### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - Capitolato;
  - Allegato 1 al Capitolato: Elementi di continuità;
  - Allegato 2 al Capitolato: Elenco scuole dell'infanzia;
  - Allegato 3 al Capitolato: Regolamento servizi infanzia;
  - Allegato 4 al Capitolato: Compiti e funzioni del personale ausiliario;
  - Allegato 5 al Capitolato: Norme igienico-sanitarie;
  - Allegato 6 al Capitolato: DUVRI;
  - Allegato 7 al Capitolato: Quadro economico;
- 2) Bando di gara;

3) Il presente Disciplinare di gara;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.forli.fc.it>

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it), entro l'8 febbraio 2019.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 14 febbraio 2019, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al punto 2.1.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [comune.forli@pec.comune.forli.fc.it](mailto:comune.forli@pec.comune.forli.fc.it).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, poiché le prestazioni di cui si compone sono tra loro complementari e, singolarmente considerate, non presentano il requisito della funzionalità e dell'economicità, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

### Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	<i>principale secondario</i>	Importo
1	Servizi di ausiliariato (si vedano le mansioni nell'allegato 4 al Capitolato)	80410000	P	1.587.228,00
2	Servizi educativi	80110000	S	1.049.891,00
<b>Valore dell'appalto</b>				<b>2.637.119,00</b>

Gli importi sopra indicati, al netto di IVA e da eventuali altre imposte e contributi di legge, **sono riferiti al primo triennio di gestione.**

Non sono previsti costi per la sicurezza di cui all'art. 26, c. 5, del D.Lgs. 81/2008, per le motivazioni indicate all'art. 5 del DUVRI.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 2.609.439,00 come indicato nell'allegato 7 al Capitolato.

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di anni tre, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'appalto è rinnovabile per ulteriori anni due, alle condizioni di cui all'art. 11 del Capitolato, per un importo di netti € 1.919.812,68.

Come indicato all'art. 12 del Capitolato, trattandosi di contratto ad esecuzione continuativa relativo all'esecuzione di servizi, esso è soggetto alla revisione periodica dei prezzi prevista dall'art. 106, comma 1 del Codice.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.4.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 c. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16.3.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Si evidenzia che quanto richiesto all'art. 26, c. 1, lett. a.4 (*black lists*) del Capitolato si deve intendere come "non apposto", per effetto dell'abrogazione della normativa vigente (si veda in proposito il comunicato ANAC del 23.11.2018).

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

**Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Possesso di fatturato netto medio annuo specifico, riferito al triennio 2015/2017, riguardante attività di ausiliario per la fascia d'età 0/6 anni svolta presso servizi educativi/scolastici e/o assistenziali, pari ad almeno € 250.000,00;
- b) Possesso di fatturato netto medio annuo specifico, riferito al triennio 2015/2017, riguardante i servizi educativi/scolastici nella fascia d'età 3/6 anni, pari ad almeno € 200.000,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i suddetti requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4 e all. XVII parte I, del Codice

- bilanci corredati della nota integrativa;
- fatturato e ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA;
- copie di fatture aventi ad oggetto i servizi di cui ai suddetti punti a) e b);
- ogni altro documento atto a dimostrare il requisito.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Avere esperienza, maturata nel quinquennio antecedente la gara a decorrere, a ritroso, dalla data della gara, di almeno n. 3 (tre) anni nella gestione di attività di ausiliario per la fascia

- d'età 0/6 anni, svolta presso servizi educativi/scolastici o assistenziali;
- b) avere esperienza, maturata nel quinquennio antecedente la gara, a decorrere, a ritroso, dalla data della gara, di almeno n. 3 (tre) anni educativi/scolastici nella gestione di servizi educativi per la fascia d'età 3/6 anni;
  - c) disporre di personale ausiliario in possesso dei requisiti richiesti all'art. 7 del Capitolato, non inferiore a n. 14 unità, da impegnare nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento, e dimostrare per ciascuna di esse, il possesso di specifica esperienza pari almeno ad un anno educativo/scolastico nel campo dei servizi di ausiliariato per la fascia d'età 0/6 anni svolti presso servizi educativi/scolastici o assistenziali; tale personale sarà quello che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere effettivamente impiegato nel servizio.
  - d) disporre di personale educativo in possesso dei requisiti richiesti all'art. 7 del Capitolato, non inferiore a n. 16 unità, da impegnare nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento, in possesso di specifica esperienza pari almeno ad un anno scolastico nel campo dei servizi educativi/scolastici per la fascia d'età 3/6 anni; tale personale sarà quello che, in caso di aggiudicazione, dovrà essere effettivamente impiegato nel servizio.

**Si precisa che nel campo dei servizi educativi/scolastici, per “anno” si intende l’anno scolastico formato da almeno dieci mesi consecutivi; nel campo dei servizi assistenziali per “anno” si intende quello formato da dodici mesi consecutivi.**

La comprova dei requisiti di cui ai punti a) e b) è fornita immettendo nel sistema AVCPass i certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione e comunque ogni altro documento atto a dimostrare il requisito.

La comprova dei requisiti di cui ai punti c) e d) viene fornita mediante i curricula del personale che dovranno essere resi disponibili sul sistema AVCPass.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, c. 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I soggetti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di ammissibilità nel seguente modo:

##### **a) Requisiti generali e di idoneità**

Tali requisiti devono essere posseduti interamente da ciascun soggetto facente parte del corrente plurimo.

##### **b) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

I requisiti relativi al fatturato specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo mandataria deve possederlo in misura maggioritaria. In caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria deve possedere almeno il fatturato specifico nell'attività principale, mentre le mandanti devono possedere cumulativamente il fatturato specifico relativo alle altre attività.

##### **c) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

L'esperienza triennale deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la capogruppo mandataria deve possederla in misura maggioritaria.

Il requisito relativo alla disponibilità di personale deve essere posseduto dal raggruppamento cumulativamente. In caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria deve possedere il requisito relativo all'attività principale, mentre le mandanti devono possedere il personale relativo all'attività svolta; fermo restando il possesso del numero minimo di personale previsto.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Tali soggetti devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

### a) Requisiti generali e di idoneità

Devono essere posseduti interamente sia dal consorzio concorrente che dalle consorziate indicate come esecutrici.

### b) Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

I requisiti relativi al fatturato specifico, quello inerente l'esperienza e la dotazione di personale devono essere posseduti:

- per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, direttamente dal consorzio medesimo, salvo la disponibilità di personale che può essere in capo a ciascuna consorziata esecutrice, ma computata al consorzio concorrente;
- per i consorzi stabili, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati; può altresì essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'**esclusione** del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto indicato all'art. 16 del Capitolato, il subappalto è consentito unicamente per il servizio di ausiliario.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo del servizio subappaltabile (ausiliario), in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il **divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel c. 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, c. 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto nel quinquennio e precisamente di importo pari ad € **91.138,63** salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, c. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 231/2007, tramite bonifico bancario su Intesa San Paolo spa, codice IBAN IT19S0306913298100000300046;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, c. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (*GU del 10 aprile 2018 n. 83*) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c. 9 e 104 c. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, c. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

È obbligatorio il sopralluogo, da effettuare in almeno una sede delle scuole indicate all'art. 3 del Capitolato e nell'allegato 2 allo stesso, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, c. 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal 7.1.2019 al 1.2.2019 con obbligo di fissare l'appuntamento telefonicamente entro il giorno 25.1.2019 (dr.ssa Nadia Laghi 0543 712 380);

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità e di valido documento atto a dimostrarne la qualifica all'interno dell'impresa (es: visura CCIAA); può essere effettuato inoltre da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, valido documento atto a dimostrare la qualifica del delegante e suo documento di identità. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, c. 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando deve effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 140,00 e allegano la ricevuta ai documenti di gara. (modalità di pagamento di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21.12.2016 - G.U.R.I. n. 43 del 21.2.2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara").

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67 della l. 266/2005.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano;

*Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.*

Il plico deve pervenire tassativamente, **a pena di esclusione**, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20.2.2019 al Protocollo Generale del Comune di Forlì, il quale effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno,

- le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc); in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i dati di tutti i soggetti componenti e l'indirizzo PEC del capogruppo;
- l'indirizzo del destinatario: **Comune di Forlì, Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 – Forlì - all'attenzione della signora Aura Dell'Amore;**
- la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ED ESTIVO E DELLE ATTIVITA' DI AUSILIARIATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - CIG 7734055815"**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.



Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

**"A - Documentazione amministrativa"**

**"B - Offerta tecnica"**

**"C - Offerta economica"**

La stazione appaltante, per effetto della determinazione dirigenziale n. 2520 del 9.11.2018, si avvale della deroga di cui all'art. 52, c. 1, lett. e) del Codice, in merito all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali nell'ambito delle procedure di gara così come stabilito dal c. 2 dell'art. 40 del Codice.

All'interno delle suddette buste deve essere contenuta la seguente documentazione (si veda la specifica al successivo paragrafo 15):

#### **Busta A**

- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- dichiarazione integrativa;
- dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);
- dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di avvalimento/concordato);

#### **Busta B**

Inserire esclusivamente l'offerta tecnica

#### **Busta C**

Inserire esclusivamente l'offerta economica

La domanda di partecipazione, il DGUE, la dichiarazione integrativa, le dichiarazioni riguardanti avvalimento/concordato e l'offerta economica possono essere redatte utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito comunale [www.comune.forli.fc.it/bandi](http://www.comune.forli.fc.it/bandi). Qualora il concorrente scelga di non utilizzare i modelli messi a disposizione, è comunque obbligatorio riportare tutti i punti in essi stabiliti che riguardano il concorrente, rispettando la numerazione in essi data.

Per quanto concerne la redazione del DGUE si veda quanto indicato al paragrafo 15.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.



Dovendo assicurare l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile, la documentazione suddetta deve essere prodotta **in formato elettronico**, ossia come files in formato PDF **DISTINTI** sottoscritti digitalmente e salvati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) secondo l'articolazione sopra descritta.

Nello specifico:

- un supporto informatico contenente **unicamente** la documentazione amministrativa dovrà essere inserito nella busta A;
- un supporto informatico contenente **unicamente** l'offerta tecnica, dovrà essere inserito nella busta B;
- un supporto informatico contenente **unicamente** l'offerta economica dovrà essere inserito nella busta C).

L'ulteriore documentazione eventualmente prevista dal presente disciplinare, ove presentata, dovrà essere prodotta in formato cartaceo.

Dei file contenuti nei supporti informatici di cui sopra **si richiede**, ad uso della Commissione di gara, anche la **presentazione della stampa cartacea**, da inserire nella rispettiva busta unitamente al relativo supporto. Occorre evitare accuratamente la commistione dei documenti prescritti per le buste A, B e C. A tal proposito si evidenzia che la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è **causa di esclusione**.



In alternativa alla presentazione della documentazione tramite supporti informatici come sopra precisato, è consentita la presentazione di tutta la documentazione sopra indicata soltanto in formato cartaceo, **purchè redatta e sottoscritta ai sensi di legge** (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) allegando copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore ed atto ad assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti.



La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 28.12.2000, n. 445.

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo 15 "Contenuto della busta A".**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A"

## DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è soggetto all'imposta di bollo di € 16,00 da assolvere:

- in caso di presentazione in formato digitale: mediante modello F23 (codice tributo 456T; Ufficio o Ente: TGP), indicando nel campo 10 (Estremi dell'atto o del Documento) sotto la voce "Anno" 2019 e sotto la voce "Numero" il CIG relativo alla presente procedura; la ricevuta del versamento dovrà essere inserita nella busta C.

- in caso di offerta presentazione in formato cartaceo: mediante apposizione di marca da bollo dell'importo sopra indicato.

La domanda di partecipazione deve essere prodotta utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare e deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del sottoscrittore e del concorrente;
- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara;
- la dichiarazione in merito alla remuneratività della offerta economica, in quanto formulata tenendo conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione che sulla determinazione della propria offerta;
- l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni.
- la dichiarazione con la quale il concorrente autorizza, oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta o parte della documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice;
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il legale rappresentante, il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata), la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti di servizio che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione e qualora non si sia già provveduto, a costituire RTI/Consorzio ordinario/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, c. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: indicazione del consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara; in mancanza di tale indicazione, si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (le quali hanno il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma); dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione che indichi le quote percentuali di parte-

cipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le parti di servizio che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si applica la disciplina relativa ai RTI.

La domanda è sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico o suo procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dal legale rappresentante o procuratore della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non compaiano sulla visura camerale, copia conforme all'originale della procura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere prodotto in formato elettronico, su supporto informatico (CD o chiavetta USB), secondo quanto previsto dal precedente par. 13.

L'operatore economico deve compilare il modello, qui allegato sub B messo a disposizione dalla stazione appaltante sul proprio sito (<http://www.comune.forli.fc.it/bandi>), nella sezione relativa alla procedura di affidamento in oggetto. Il file così ottenuto deve essere fornito, in formato PDF sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, su supporto informatico all'interno della busta A.

Come indicato al paragrafo 13, si gradisce una copia cartacea di tale file.

### Compilazione

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Nel file messo a disposizione dalla stazione appaltante, tale sezione contiene tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C** e il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di cui all'allegato C al presente disciplinare;
- 3) dichiarazione dell'ausiliaria, come da modello allegato al presente disciplinare sub D, comprendente la dichiarazione di cui all'art. 89, c. 1 del Codice con la quale la stessa si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e la dichiarazione di cui all'art. 89, c. 7 del Codice con la quale l'ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D** e il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, c. 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare: si tenga presente che per il requisito inerente il fatturato medio specifico, i dati da inserire dovranno essere due: il fatturato medio relativo al servizio di ausiliariato e quello relativo alle attività educative;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; si tenga presente che per il requisito riguardante l'esperienza, devono essere inseriti due dati distinti, relativi sia ai servizi di ausiliariato che alle attività educative;
- d) per quanto concerne il requisito inerente la dotazione di personale si rimanda alla dichiarazione integrativa di cui all'allegato C al presente disciplinare.

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende, in documento separato dal DGUE e redatto utilizzando preferibilmente il modello qui allegato sub C, le dichiarazioni integrative rispetto a quelle rese nel DGUE, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

#### **15.4 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, c. 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8 del Codice;
- 3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7 del Codice**  
copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, c. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. attestato di sopralluogo obbligatorio;
- 6. per i raggruppamenti temporanei già costituiti**  
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 7. per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**  
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 8. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**  
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 9. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 10. per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo e presenta:**



- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 della medesima norma;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 della medesima norma.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Come indicato all'art. 28, punto 28.3 del Capitolato, a cui si rimanda per un maggior dettaglio, la busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dei servizi offerti, articolata nel seguente modo:

### **B1. – PROGETTO GESTIONALE-ORGANIZZATIVO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO**

Documento che esplicita le modalità operative e le scelte organizzative che verranno tenute presenti nella gestione delle attività ausiliarie. Esso si compone dei seguenti elementi:

#### **B1.1. Progetto organizzativo**

Nel progetto organizzativo il concorrente dovrà sviluppare almeno i seguenti sub-elementi:

- B1.1.1. La figura, il ruolo e le mansioni del collaboratore educativo nelle scuole dell'infanzia
- B1.1.2. Azioni organizzative per l'erogazione del servizio
- B1.1.3. Modalità di raccordo col gruppo di lavoro della scuola
- B1.1.4. Il referente organizzativo

#### **B1.2. Gestione e formazione del personale dedicato al servizio**

- Dovrà essere fornito l'elenco delle n. 14 unità di personale richieste, che dovranno corrispondere a quelle per le quali, in sede di comprova del requisito di cui al precedente punto 7.3.c, verranno immessi i *curricula* sul sistema AVCPass; tale personale dovrà essere il medesimo che verrà impiegato nel servizio, anche in caso di avalimento.
- Inoltre il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione del personale ausiliario con particolare riferimento a:
  - modalità di contenimento del turnover
  - modalità di sostituzione del personale assente
  - modalità operative per fronteggiare imprevisti ed emergenze
  - monte ore per attività non frontali (attività connesse al servizio di ausiliariato mattutino, pomeridiano ed estivo quali incontri di verifica, raccordo con le équipes comunali, allestimento degli spazi, etc.)
  - sistema di formazione permanente

#### **B1.3. Sistema di verifica e controllo sul servizio erogato**

Il concorrente esplicherà le attività di controllo che si intenderà effettuare al fine di verificare la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, specificando il personale addetto alle verifiche e ai sopralluoghi, gli strumenti e gli indicatori di qualità scelti.

### **B2. - PROGETTO PEDAGOGICO-ORGANIZZATIVO PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ED ESTIVO**

Documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio, con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo, e sono esplicitate le coordinate di indirizzo metodologico della gestione del servizio, le modalità operative e le scelte organizzative che verranno tenute presenti nella progettazione concreta dei processi educativi, distinguendo fra attività di prolungamento pomeridiano e servizio di prolungamento estivo.

Esso si compone dei seguenti sub-elementi:

### **B2.1. Progetto pedagogico**

Articolato per capitoli, dovrà prevedere almeno i seguenti sub-elementi

- B2.1.1. Le finalità educative e gli obiettivi generali del servizio
- B2.1.2. L'organizzazione del contesto educativo
- B2.1.3. Ruolo del personale, lavoro di équipe e raccordo con l'équipe della scuola
- B2.1.4. Funzione di coordinamento pedagogico

### **B2.2. Progetto organizzativo**

Il concorrente dovrà sviluppare i seguenti sub-elementi:

- B2.2.1. Struttura organizzativa del servizio
- B2.2.2. Aspetti organizzativi della progettazione educativa del servizio, articolato nel seguente modo:
  - B2.2.2. a) Modalità di organizzazione del contesto educativo
  - B2.2.2. b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e del rapporto con il territorio
  - B2.2.2. c) Progettazione delle attività e modalità di raccordo degli educatori con il gruppo di lavoro della scuola (équipe educativa), limitatamente ai prolunganti pomeridiani.
  - B2.2.2. d) Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro prolungamento estivo.

**A complemento del Progetto organizzativo**, il concorrente dovrà presentare, sia per i prolungamenti pomeridiani che per quelli estivi, l'articolazione di una giornata e di una settimana tipo, esplicitando, in relazione ai diversi momenti previsti, l'entità e l'organizzazione delle risorse professionali utilizzate.

### **B2.3. Gestione e formazione del personale dedicato al servizio**

Dovrà essere fornito l'elenco delle n. 16 unità di personale, che dovranno corrispondere a quelli per i quali, in sede di comprova del requisito di cui al precedente punto 7.3.d, verranno immessi i curricula sul sistema AVCPass; tale personale dovrà essere il medesimo che verrà impiegato nel servizio, anche in caso di avvalimento.

### **B2.4. Sistema di verifica e controllo sul servizio erogato**

Il concorrente dovrà tenere presenti e connettere i seguenti livelli di valutazione, individuando per ciascuno strumenti adeguati:

- Qualità educativa del servizio
- Qualità della gestione
- Qualità percepita dall'utenza



L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 15.1.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, da presentare in bollo secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione; deve essere predisposta preferibilmente secondo il modello allegato sub F al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a. un unico ribasso percentuale da applicare ai corrispettivi orari indicati a base di gara: netti € 18,00 per la gestione del servizio di ausiliario e netti € 20,70 per la gestione delle attività educative; verranno presi in considerazione fino a tre decimali;
- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, c. 10 del Codice; tali costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del Codice.  
qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante, ossia a € 2.609.439,00, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verificherà il rispetto dei minimi salariali retributivi previsti nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

COMPONENTI DELL'OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	
<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>80</b>	
B1. – progetto gestionale-organizzativo per il servizio di ausiliario	40	
B2.1. Progetto pedagogico	28	
B2.2. Progetto organizzativo	7	
B2.3. Gestione e formazione del personale dedicato al servizio	5	
B2. - progetto pedagogico-organizzativo per le attività educative	40	
B2.1. Progetto pedagogico	10	
B2.2. Progetto organizzativo	18	
B2.3. Gestione e formazione del personale dedicato al servizio	7	
B2.4. Sistema di verifica e controllo sul servizio erogato	5	
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>20</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	

Ai sensi dell'art. 95, c. 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta so-

glia.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ciascun componente della Commissione giudicatrice attribuirà ad ogni sub-elemento qualitativo di cui sopra un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno, secondo la seguente scala di valorizzazione (art. 29 del Capitolato):

1 = ottimo

0.8 = buono

0,7 = discreto

0.6 = adeguato

0,4 = scarso

0 = inadeguato

Per ciascun sub-elemento la Commissione procederà poi a calcolare la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai commissari, ottenendo il coefficiente medio da applicare al peso (punteggio) del sub-elemento preso in esame.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$\begin{aligned} C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove:

**C<sub>i</sub>** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

**A<sub>i</sub>** = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

**A soglia** = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**X** = 0,85

**A max** = valore del ribasso più conveniente

## 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio con il metodo aggregativo compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**C<sub>ai</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

**C<sub>bi</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....  
**C<sub>ni</sub>** = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione *a*;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione *b*;

.....  
**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione *n*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio verrà riparametrato. La "riparametrazione" si applica sia ai criteri di natura qualitativa che a quelli di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **21 febbraio 2019 alle ore 10,00** presso la sede del Comune di Forlì, Piazza Saffi n.8 – sala Calamandrei e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul sito comunale almeno due giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con la medesima modalità.

La Commissione per l'ammissibilità, nella prima seduta pubblica, provvederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, procederà a:

- verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere appositi verbali relativi alle attività svolte.

Successivamente, qualora il RUP sia presente in Commissione, verrà decretata l'ammissione e/o l'esclusione dei concorrenti, e il Responsabile della procedura di affidamento adotterà il provvedimento di conferma di tali condizioni; il provvedimento, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del Codice, sarà pubblicato sull'Amministrazione trasparente del Comune.

Qualora il RUP non sia presente in gara, prima dell'adozione del suddetto provvedimento la proposta di ammissione e/o esclusione formulata dalla Commissione dovrà ottenere l'approvazione del RUP stesso.



La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: le offerte tecniche verranno conservate in apposito armadio chiuso a chiave; le offerte economiche verranno conservate in cassaforte.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi degli artt 77 e 78 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, c. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, c. 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione per l'ammissibilità procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18, individuando i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Responsabile della procedura di affidamento, che procederà ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, attribuendo il relativo punteggio. Verrà quindi individuato l'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 97, c. 3 del Codice, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi prestabiliti, e quindi la Commissione di gara ritenga ipotizzabile l'anomalia dell'offerta, si procederà come indicato al c. 5 del medesimo articolo.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di affidamento che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le eventuali esclusioni effettuate successivamente alla fase di ammissibilità, comprese quelle derivanti dalle offerte anomale di cui al successivo paragrafo 22, verranno recepite nella determina di aggiudicazione dell'appalto.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di **giorni 15**; in caso di buon esito della verifica, si dispone l'aggiudicazione (subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo), mentre, in caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Successivamente si chiudono le operazioni di gara e il Responsabile della procedura di affidamento procede con i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del c. 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ove possibile.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, c. 5 e 33, c. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-bis e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, cc. 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà svincolata: all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, cc 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata con apposizione di firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice e del DM 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € **5.160,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE**

Come stabilito al punto 8.3 del Capitolato, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

A norma dell'art. 21 del Capitolato, nel caso di insorgenza di controversie, queste devono essere preliminarmente trattate dai soggetti firmatari del contratto, o chi ne esercita le funzioni; se non risolte devono essere rimesse alla Giunta Comunale e, qualora non composte, può essere adita l'Autorità Giudiziaria competente. E' esclusa la competenza arbitrale.



Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Forlì-Cesena.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii; a tal fine si allega sub G) apposita informativa.

Il Dirigente del Servizio Contrattualistica  
Gestione del Patrimonio e Legale

*Avv. Michele Pini*

*Documento firmato digitalmente*

### **ALLEGATI AL DISCIPLINARE:**

**Allegato A) modello di domanda di partecipazione;**

**Allegato B) modello di DGUE;**

**Allegato C) modello di dichiarazione integrativa;**

**Allegato D) modello di dichiarazione operatore economico ausiliario;**

**Allegato E) modello di dichiarazione operatore economico ausiliato;**

**Allegato F) modello di offerta economica;**

**Allegato G) informativa privacy.**